

CONVENZIONE

tra

ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE INTERPROVINCIALE FIRENZE PISTOIA (d'ora in poi OPIFIPT) con sede legale operativa in Firenze, Via P. da Palestrina n. 11 Firenze e sede operativa in Pistoia in Via R. Fucini n. 3, Codice Fiscale 94270640488, qui rappresentata da David Nucci nella sua qualità di Rappresentante Legale dell'Ente;

e

Avv. KATIA BONARI, iscritta all'Albo degli Avvocati di Pistoia, codice fiscale BNRKTA71A53G713D, partita iva 01845290475, con studio in Pistoia, Via San Pietro, n. 10, posta elettronica ordinaria studiolegalebonari@libero.it e posta elettronica certificata katia.bonari@pec.avvocatipistoia.it;

di seguito singolarmente indicati come la "Parte" e collettivamente indicati come le "Parti"

PREMESSO CHE

OPIFIPT è un Ente pubblico non economico, con personalità giuridica, a carattere associativo, che ha tra i suoi scopi la tutela degli interessi della professione infermieristica, che assicura *"esercitando il potere di disciplina, contrastando l'abusivismo, vigilando sul rispetto del Codice deontologico, esercitando il potere tariffario, favorendo la crescita culturale degli iscritti, garantendo l'informazione, offrendo servizi di supporto per un corretto esercizio professionale"*;

L'Avv. **Katia Bonari**, insieme ai propri collaboratori esterni, assicura specifica competenza in diritto penale, con particolare attenzione anche a tutte le questioni di responsabilità medica ed infermieristica e copre gli uffici giudiziari della Toscana, con particolare riguardo quelli di Pistoia-Prato-Firenze;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 Premesse

Le premesse, riconosciute esatte e veritiere dalle Parti, costituiscono parte integrante, costitutiva ed inscindibile del presente accordo.

Art. 2 Determinazione onorari

La Convenzione, in attuazione degli scopi indicati in premessa, ha come parametro di riferimento sostanziale per l'attività giudiziale e stragiudiziale le tariffe professionali forensi vigenti, che regolamentano e disciplinano tutti i compensi legali, sia nelle materie stragiudiziali che in quelle giudiziali, e si fonda sui relativi parametri di quantificazione degli onorari come di seguito indicati:

1. Primo colloquio informativo di consulenza gratuito;
2. Attività professionale giudiziale secondo la tariffa ordinaria di legge (DM n. 55/ 2014 modificato dal DM n. 147/22), applicando i valori medi, ridotti del 20% per gli iscritti OPI FIRENZE PISTOIA;
3. Attività professionale stragiudiziale secondo la tariffa ordinaria di legge (DM n. 55/ 2014 modificato dal DM n. 147/22), applicando i valori medi, ridotti del 20% per gli iscritti OPI FIRENZE PISTOIA;

Art. 3 Durata della collaborazione

La presente convenzione è valida a far data dal 13 dicembre 2024 con validità annuale ed è tacitamente rinnovata alla scadenza, salvo specifica disdetta da comunicarsi reciprocamente via PEC almeno 30 giorni prima della scadenza.

Art. 4 Luogo della prestazione

Si concorda che il luogo di ricevimento dell'assistito OPIFIPT sarà presso la sede di Firenze, in Via P. da Palestrina n. 11 per gli iscritti residenti nella Provincia di Firenze e presso la sede di Pistoia, Via San Pietro, n. 10, per gli iscritti nella Provincia di Pistoia.

Art. 5 Assenza di vincoli di esclusiva

Il presente accordo non comporta vincoli di esclusiva a carico delle Parti.

Art. 6 Riservatezza dell'oggetto

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi, informazioni, dati tecnici e notizie di carattere riservato di cui vengano rispettivamente a conoscenza nello svolgimento delle attività oggetto del presente accordo.

Art. 7 Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

Ai sensi e per gli effetti del D.L.vo 231/01, le Parti si obbligano – nello svolgimento dell'attività oggetto del presente contratto – ad attenersi rigorosamente a quanto previsto nei rispettivi Codici Etici e di Deontologia, che dichiarano di aver letto e di averne piena conoscenza.

Analogamente le Parti si impegnano a non porre in essere comportamenti che inducano l'altra Parte a violare i principi specificati nei Codici stessi. La violazione della presente norma ad opera di alcuna delle Parti, legittima la parte adempiente a risolvere il contratto per inadempimento dell'altra parte, con ogni effetto giuridico conseguente.

Art. 8 Modifiche

Qualsiasi modifica, rettifica o integrazione del presente accordo dovrà essere pienamente concordata dalle Parti e per iscritto.

Art. 9 Trattamento dei dati personali

I dati personali saranno trattati in conformità del D. L.vo 196/03 e del Regolamento UE 679/16.

Art. 10 Controversie

Per tutte le controversie nascenti dall'esecuzione o dall'interpretazione del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

Firenze, 16/12/2024

per OPI Firenze-Pistoia

Il Presidente, David Nucci

Avv. Katia Bonari